

JONZEA

2465

giugno 2013

2/3880

2010



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di S.Maria C.V., in persona del giudice unico dott.

Giovanni D'Onofrio :

ha pronunciato la seguente

Cm 24603
2013

S E N T E N Z A

2844
2013

nella causa n° 3880 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2010,

avente ad oggetto: revocatoria e vertente

Giugno 2013
Giuseppe D'Onofrio

T R A

SOCIETA' SPA, in amministrazione straordinaria;

attrice

C O N T R O


BANCA ALFA SPA

convênuta

e

BANCA BETA SPA

U



chiamata in cause

CONCLUSIONI

come da rispettivi atti.

In fatto e in diritto

Spa atto di citazione notificato ritualmente, Società spa conveniva in giudizio BANCA ALFA SPA perché fossero dichiarate inopponibili all'istante le rimesse bancarie effettuate sui conti correnti accessi presso la BANCA ALFA SPA agenzia di Milano con condanna alla restituzione delle medesime in favore dell'istante, vinte le spese di lite.

Si costituiva BANCA ALFA SPA che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo estranea ai fatti di causa, evidenziando che, con rogito per notar (OMISSIS)

- [redacted], le società BANCA ALFA SPA e altre (ex

- [redacted] e

- [redacted] erano state incorporate in BANCA BETA SPA che

contestualmente aveva effettuato conferimento a (OMISSIS)

- [redacted] spa cambiando denominazione in (OMISSIS)

spa il primo novembre del 2008 ; il rapporto oggetto di causa non era mai entrato nella disponibilità della convenuta, trattandosi di rapporto (OMISSIS) attribuito a (OMISSIS) spa.

Concludeva in ogni caso nel merito per il rigetto dell'avversa

domanda.

Disposta la chiamata in causa di (OMISSIS) spa
si costituiva BANCA BETA SPA che rilevava come, con atto per notar
(OMISSIS), (OMISSIS) spa unitamente ad
altri istituti bancari si erano fusi per incorporazione in
BANCA BETA SPA.

Eccepiva la prescrizione dell'avversa azione revocatoria per
intervenuta prescrizione, essendo stato notificato atto di
chiamata in causa soltanto il 3 agosto 2011 a fronte di
dichiarazione di insolvenza del 3 agosto 2005.

Concludeva in ogni caso per l'intervenuta prescrizione
dell'avversa azione e, in subordine, per il suo rigetto.

All'udienza del 14 maggio 2013, il giudice riservava la causa in
decisione con la concessione dei termini di legge (50 + 20 gg.)
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte chiamata in
causa è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Risulta documentata da un lato la estraneità ai fatti di BANCA ALFA
- spa e la prescrizione dell'azione avanzata nei
riguardi di BANCA BETA SPA.

Come chiaramente documentato dalla parte chiamata in causa, BANCA
ALFA spa con decorrenza primo febbraio del 2008 ha modificato
la sua denominazione in (OMISSIS) spa; il 20
(OMISSIS), le società

-
- sono state incorporate in Unicredit spa che nella
stessa data ha conferito ad (OMISSIS) spa, con
efficacia dal primo novembre del 2008, il ramo di azienda
qualificato (OMISSIS); quest'ultima società con

M

efficacia 1 novembre del 2008 ha cambiato denominazione in
(OMISSIS)

Il ramo di azienda (OMISSIS), nel quale è compreso il rapporto
con SOCIETA' SPA, è stato ceduto ad (OMISSIS) spa
in virtù di atto di cessione ex art. 58 Tub del -
2008 (cfr. in produzione della chiamata in causa : -

Pesto che senza alcun dubbio soggetto legittimato passivo
dell'azione revocatoria risulta(va) essere BANCA BETA SPA


- , la citazione della azione di
revocatoria avveniva il 3 agosto del 2011, quando risultava ormai
maturata la eccepta prescrizione dell'azione revocatoria a fronte
di decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria del (OMISSIS) ex art. 69 bis lf ,
essendo ampiamente decorsi i termini di legge di tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e 5 anni dal compimento dell'atto. Va
altresi rimarcato che, come è chiaro in giurisprudenza, in tema
di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse
su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi
stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in
cape alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con
l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e
passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti
dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto
determinabile, perchè all'atto della convenzione erano
identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità,
in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti(Cass.



2010\17668); in base all'art. 58, 5° comma del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.), il cessionario dell'azienda bancaria, decorso tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all'azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall'azione revocatoria. L'ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all'azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessita di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa. L'attribuzione al soggetto che eroga un mutuo ipotecario della facoltà di soddisfare il proprio preesistente credito di natura chirografaria, conferisce all'intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale, con conseguente revocabilità ai sensi dell'art. 67, 1 comma L.F. degli atti di estinzione del debito (Appello Venezis 11 agosto 2006). Posto pertanto che la domanda revocatoria risulta esser stata avanzata nei confronti dell'unico legittimato passivo (**BANCA BETA SPA**) e prescrizione ormai maturata come correttamente eccepito dalla medesima parte, non resta che disattendere l'azione di revocatoria, sussistendo giusti motivi per la complessità della controversia per compensare le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **SOCIETA'**



spa, in amministrazione straordinaria, nei confronti di


BANCA ALFA spa con la chiamata in causa di **BANCA BETA**


spa, così provvede:


1°) dichiara prescritta l'azione revocatoria ;

2) compensa le spese.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.11.13.

Consiglio di Amministrazione
Intervento


Giorgio Di Vito




Spett.le
C. di Santa Maria Capua Vetere
14 Dic 2013
